



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
98	12/07/2022	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art 18 L 689 81 e s m i per la violazione del combinato disposto degli artt 22 23 e 32 D G R Campania 771 2012 illecito amministrativo accertato dalla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Marcianise con verbale n 43 del 03 10 2018 sopralluogo del 26 09 2018

Trasgressore Legale Rappresentante Azienda Agroavicola Buonanno Giovanni

Obbligato in solido Azienda Agroavicola Buonanno Giovanni

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che la Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Marcianise, in data 26/09/2018, accedeva alla sede operativa dell'azienda in oggetto, sita nel comune di ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** al fine di verificare il corretto svolgimento dell'attività aziendale;
- Che dalle attività ispettive è emerso:
 - A seguito di accertamenti sul Registro di utilizzazione agronomica e conseguente confronto con i D.D.T., i verbalizzanti riscontravano che *“I trasporti n. 9 del 24/02/2017 – n.10 del 29/08/2018 e n.11 del 29/08/2018 non venivano riportati sul registro delle utilizzazioni agronomiche entro gli adeguati tempi prevista dalla specifica normativa”*;
 - Che, pertanto, veniva contestata la violazione degli articoli 22, 23 e 32 delle D.G.R. Campania 771/2012, sanzionati ai sensi dell'art. 35 della stessa delibera;
 - La mancata compilazione del Registro di Utilizzazione agronomica nel periodo compreso tra il 06/06/2015 al 07/09/2017 costituisce violazione dell'art. 22 della D.G.R. Campania 771/2012, sanzionata dall'art. 35 co.1 della stessa Delibera;

CONSIDERATO

- Che l'art. 22 co.1 e 2 della D.G.R Campania 771/2012 stabilisce: *“Il titolare della comunicazione detiene il “Registro delle utilizzazioni” degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera h) della presente disciplina sul quale sono annotati i movimenti dai contenitori di stoccaggio ai siti dello spandimento. Il “Registro delle utilizzazioni” dovrà essere redatto secondo il modello riportato nell'Allegato tecnico e con le modalità indicate al successivo comma 2. Deve altresì detenere e compilare il “Registro delle utilizzazioni” il soggetto che effettua l'utilizzazione agronomica a cui il titolare della comunicazione ha trasferito giuridicamente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici.”*;
- Che l'art. 23 D.G.R. Campania 771/2012 stabilisce: *“1. Ai sensi dell'art. 20 del DM del 7 aprile 2006, il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo il documento di trasporto acquistabile presso i rivenditori autorizzati, nel quale devono essere obbligatoriamente riportate almeno le seguenti informazioni: 1.a il numero di ordine progressivo di ciascun documento; 1.b gli estremi identificativi dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; 1.c la natura e la quantità degli effluenti e/o acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti trasportate, distinti in materiale palabile e non palabile, espressi in metri cubi o tonnellate; 1.d l'identificazione del mezzo di trasporto; 1.e gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del titolare rappresentante della stessa, se diversa dall'azienda produttrice di effluenti; 1.f gli estremi della comunicazione, nei casi in cui essa è prevista, redatta dal titolare dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato. 2. Se il produttore non è utilizzatore, si avvale di trasportatori esterni ed effettua i conferimenti ad un utilizzatore terzo, il documento di trasporto, dovrà essere compilato in ogni sua parte, in quattro copie, per ciascun trasporto. Delle quattro copie: a) una copia sarà conservata a cura del titolare della comunicazione; b) una copia sarà conservata dal trasportatore; tale copia dovrà accompagnare il trasporto dall'azienda al sito di spandimento; c) una copia sarà conservata dal titolare del sito di spandimento; d) una copia, controfirmata dal titolare del sito di spandimento, dovrà essere restituita al titolare della comunicazione entro sette giorni dall'acquisizione dei reflui. 3. Se il produttore è anche utilizzatore e trasportatore, il documento di trasporto va redatto in due copie, di cui una rimane in azienda prima della partenza e l'altra accompagna l'automezzo durante il trasporto. 4. Il documento di trasporto deve essere conservato per cinque anni ed esibito in caso di controllo. 5. Nella fase di trasporto è vietata la miscelazione degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici fra di loro o con altri materiali, con altri sottoprodotti o con rifiuti di cui al Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii”*;
- Che l'art. 32 D.G.R. Campania 771/2012 stabilisce. *“1. Ai sensi dell'art. 29 del DM del 7 aprile 2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera h) della presente disciplina è soggetta alla presentazione al Comune della comunicazione di cui all'art. 20 della presente disciplina. 2. Le aziende che producono e/o utilizzano, in un anno, un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici inferiore a 1000 kg, sono esonerate esclusivamente dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Le aziende che producono e/o utilizzano in un*

anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 1001 e 3000 kg, sono tenute a presentare la comunicazione in forma semplificata. 4. Le aziende che producono e/o utilizzano, in un anno, un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici maggiore di 3000 kg, sono tenute a presentare la comunicazione completa con PUA 5. Il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, parte seconda, titolo 1 come modificato dal decreto legislativo 128/2010 6. Il titolare della comunicazione è obbligato a redigere annualmente un "Registro delle utilizzazioni" di cui all'art. 22 della presente disciplina. È altresì obbligato a redigere annualmente il "Registro delle utilizzazioni" il soggetto che effettua l'utilizzazione agronomica a cui il titolare della comunicazione ha trasferito giuridicamente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici 7. Il trasporto degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici deve essere accompagnato da un documento di trasporto secondo quanto disposto dall'art. 23 della presente disciplina. 8. Per i piccoli allevamenti di tipo familiare, così come definiti all'art. 2 comma 1, lettera n) della presente disciplina, si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 5 della presente disciplina.”;

- Che l'art. 35 co. 1 seconda parte lettera a), delle D.G.R. Campania 771/2012 recita: “E’ soggetto altresì ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 5.000,00 euro chiunque: a) sia sprovvisto o operi l’infedele registrazione del Piano di Utilizzazione Agronomica e del **“Registro di utilizzazione agronomica” di cui agli articoli 21, 22 e 32 della presente disciplina;**”;
- Che l'art. 35 co. 3 della D.G.R. Campania 771/2012 stabilisce: “Le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della DGR n. 245 del 31.05.2011, sono applicate dal Ciclo Integrato delle Acque dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania, cui sono trasmessi tutti i verbali relativi alle segnalazioni di infrazioni previste dal DL.vo 152/2006 e smi. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all’entrata del bilancio regionale, così come previsto dall’articolo 136 del DL.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le finalità in esso indicate e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 245 del 31.05.2011.”;

RILEVATO

- Pertanto, ai sensi degli artt. 21 – 22 – 32 e 35 D.G.R. Campania 771/2012, che la sanzione da applicare è pari ad **€ 1000,00 (Mille/00)**, sulla base del verbale in oggetto.

VISTO

- La D.G.R. Campania 771/2012;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 356480 del 11/07/2022 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

INGIUNGE

- Al sig. Buonanno Giovanni, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, titolare dell’Azienda Agroavicola Buonanno Giovanni, all’epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, ed all’Azienda Agroavicola Buonanno Giovanni, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 1000,00 (Mille/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 22 – 23 e 32, sanzionata dall’art. 35 della D.G.R. Campania 771/2012, accertata con verbale della Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Marcianise, n. 43 del 03/10/2018, sopralluogo del 26/09/2018.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html sezione: altre tipologie di pagamento

- Buonanno Giovanni - Codice tributo: 531

Oppure

- Azienda Agroavicola Buonanno Giovanni – Codice tributo: 519

- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
 - 1) Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
 - 2) Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
 - 3) Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
 - 4) Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
 - 5) Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, alla sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, alla Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Maricanise, che ha elevato il verbale in oggetto.

Il Dirigente
Antonello Barretta